

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **28/1959** (ECLI:IT:COST:1959:28)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Udienza Pubblica del **22/04/1959**; Decisione del **29/04/1959**

Deposito del **18/05/1959**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **805**

Atti decisi:

N. 28

ORDINANZA 29 APRILE 1959

Deposito in cancelleria: 18 maggio 1959.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana.

Ritenuto che con ricorso, depositato in cancelleria il 7 luglio 1958 ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi del 1958, il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava davanti a questa

Corte, nei confronti della Regione siciliana, conflitto di attribuzione sorto per effetto dell'ordinanza dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione n. 7380 del 30 aprile 1958, che ha disciplinato gli incarichi provvisori e le supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1958-1959 nell'ambito territoriale della Regione siciliana;

che a tale ricorso resisteva la Regione siciliana con atto depositato in cancelleria il 15 luglio 1958;

che con atto depositato in cancelleria il 6 aprile 1959 è stato dichiarato che il Presidente del Consiglio dei Ministri rinunciava al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dalla Regione con dichiarazione apposta in calce allo stesso atto di rinuncia;

Considerato che il processo è da ritenersi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.